



REP. DRD n° 1410/2018

PROT. n. 49236

IL RETTORE

richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3563 del 11.12.2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

richiamato il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 171 del 11.04.2014;

preso atto delle deliberazioni SA/29-05-2018/69 e CDA/31-05-2018/212 con le quali è stato approvato il Regolamento del Fondo Attrezzature Scientifiche;

ritenuto di procedere all'emanazione del nuovo regolamento

d e c r e t a

1. l'emanazione del Regolamento del Fondo Attrezzature Scientifiche, nel testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
2. Il suddetto regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Parma, 12 GIU. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi

IL RETTORE

Paolo Andrei

IL PRO RETTORE VICARIO

Paolo Martelli

U.O.R. – Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche, Musei	Ing. Barbara Pancioli
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	Dirigente VI Area – Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche, Musei	

Regolamento del Fondo Attrezzature Scientifiche

Art. 1. Scopo e applicazione

Al fine di aumentare la competitività nazionale ed internazionale e le capacità di attrazione di risorse finanziarie dei gruppi di ricerca strutturati interni all'Ateneo, l'Università istituisce il Fondo Attrezzature Scientifiche. Esso è destinato all'acquisto e/o manutenzione straordinaria di attrezzature di interesse generale, inclusi pacchetti di software strettamente legati all'attività di ricerca, attraverso un cofinanziamento che di norma non supera l'85% del costo totale.

Il costo totale dell'attrezzatura è costituito dal costo unitario al lordo dell'IVA, a cui vanno sommate le spese di trasporto, di installazione, degli impianti necessari al funzionamento ed eventuali costi di importazione.

Art. 2 – Istituzione del Fondo Attrezzature Scientifiche

1. Il Fondo è costituito da un importo iniziale stanziato dal Consiglio di Amministrazione il quale vi può destinare annualmente risorse aggiuntive, tenendo conto del valore medio di sostituzione annuo delle attrezzature scientifiche di proprietà dell'Ateneo.
2. Il Fondo avrà carattere di accumulazione e non potrà essere riassorbito in sede di chiusura di bilancio consuntivo, salvo che non sussistano ragioni di documentata necessità cui non si possa far fronte con altre risorse. Le eventuali disponibilità residue a fine esercizio verranno riassegnate al Fondo nell'esercizio successivo.
3. Le risorse finanziarie complessivamente da erogare nell'anno di riferimento sono individuate, quale regola di riferimento, in relazione alla quota di sostituzione annua delle attrezzature di proprietà dell'Ateneo, fatta salva la disponibilità finanziaria del Fondo.
4. Il Fondo sarà inoltre alimentato dalle quote risultanti dall'utilizzo della strumentazione di ricerca, sia da parte di utenti interni che esterni all'Ateneo, come precisato nel successivo Art. 7. Il Fondo potrà inoltre essere integrato da ulteriori risorse interne ed esterne finalizzate all'acquisto di attrezzature.

Art. 3 – Accessibilità e modalità di richiesta

1. L'acquisizione o manutenzione di attrezzature scientifiche, finanziata col Fondo, viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione di Ateneo per la Ricerca. Le domande di acquisizione o

manutenzione straordinaria devono essere inviate al Rettore annualmente entro il 30 giugno dai gruppi di ricerca dell'Università. Per l'esame delle domande la Commissione per la Ricerca potrà integrarsi con esperti, eventualmente esterni, delle aree di afferenza delle domande. Tali esperti saranno individuati dalla Commissione stessa.

2. Le attrezzature vengono finanziate su richiesta di gruppi di ricerca coordinati da un docente o ricercatore a tempo indeterminato. Le domande dovranno essere corredate da una delibera di approvazione del Dipartimento proponente che assicuri la disponibilità di spazi e risorse per accogliere e gestire l'attrezzatura ed individui la quota di cofinanziamento messa a disposizione dalla struttura, o strutture, proponente/i.
3. Indipendentemente dalla disponibilità di spazi assicurata dal Dipartimento richiedente, l'Ateneo ha facoltà di installare le strumentazioni co-finanziate in altri locali ritenuti più idonei o di più facile accesso da parte di utenti interni o esterni all'Ateneo.
4. Non possono far parte dei gruppi di ricerca richiedenti coloro che abbiano usufruito di un finanziamento a valere sul Fondo Attrezzature Scientifiche nei precedenti due anni.
5. Per adire all'attribuzione ai sensi del punto 3.1, i gruppi di ricerca dell'Università dovranno presentare domanda utilizzando la modulistica allegata a questo regolamento. Sono in ogni caso da fornire le seguenti informazioni e documenti:
 - a) Dati e curriculum dei Docenti richiedenti;
 - b) Documentazione della produzione scientifica dei Docenti richiedenti, corredata dall'elenco delle pubblicazioni, dei progetti ottenuti da bandi competitivi, dei contratti di ricerca finanziati da enti o imprese private e degli eventuali brevetti degli ultimi tre anni;
 - c) Motivazione della richiesta, con particolare riferimento alle nuove potenzialità di ricerca e terza missione, che la strumentazione richiesta garantirebbe e all'impatto di queste ultime sia sulla qualità della produzione scientifica, sia sulle capacità di autofinanziamento dei Docenti proponenti l'acquisto;
 - d) Indicazione documentata del costo unitario netto, delle spese di trasporto e dei costi di importazione per apparecchiature di produzione estera, delle spese di installazione ed impianti necessari al funzionamento dell'apparecchiatura;
 - e) Delibera del Dipartimento che intende ospitare la nuova attrezzatura, recante la dichiarazione di disponibilità di locali adeguati e di personale in grado di gestire le attività di ricerca e la quota di cofinanziamento messa a disposizione dal Dipartimento, eventualmente con il concorso di gruppi di ricerca di altri Dipartimenti, nella misura minima del 15%. Nella delibera

dovrà essere dettagliata in modo chiaro, anche con supporti grafici, la localizzazione prevista per l'attrezzatura e dovrà essere garantita l'adeguatezza delle condizioni d'uso. Ove necessario questo andrà corredato dal parere positivo del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- f) Dichiarazione, a firma del proponente l'acquisto, circa l'indisponibilità in Ateneo di apparecchiature analoghe. Qualora un'apparecchiatura dello stesso tipo fosse già presente in una struttura dell'Ateneo il richiedente deve dimostrare di non poterla utilizzare in quanto già utilizzata a tempo pieno.
- g) Piano previsionale dei ricavi potenzialmente ottenibili dall'uso dell'attrezzatura, a seguito dell'adozione di apposito tariffario orario, tale da permettere il recupero parziale o totale dell'investimento nell'arco del periodo di ammortamento;

Art. 4 – Valutazione delle domande

La Commissione di Ateneo per la Ricerca valuterà le domande pervenute in base ai seguenti parametri ai quali corrisponderà relativo punteggio:

Criterio	
1	Rilevanza e originalità scientifica dell'attività di ricerca nell'ambito della quale si colloca la domanda e suo impatto sullo stato dell'arte
2	Pubblicazioni scientifiche e altri risultati della ricerca prodotti dal gruppo di ricerca richiedente nei precedenti 3 anni
3	Chiara definizione delle nuove prospettive di ricerca aperte dall'acquisizione della nuova attrezzatura
4	Capacità di fund raising del gruppo di ricerca nei precedenti tre anni (progetti finanziati da enti pubblici e privati esterni e attività in conto terzi)
5	Cofinanziamento dichiarato dal Dipartimento proponente, eventualmente col contributo di altri gruppi di ricerca dell'Università di Parma
6	Presenza di giovani ricercatori, numerosità ed eterogeneità disciplinare del gruppo di ricerca proponente

La Commissione stilerà quindi una graduatoria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. La lista delle richieste approvate sarà pubblicata con Decreto Rettorale.

Art.5 - Modalità di gestione del cofinanziamento

Entro sei mesi dalla data di assegnazione del cofinanziamento, il Dipartimento proponente dovrà procedere all'acquisto, secondo le modalità previste dai Regolamenti di Ateneo. Il mancato rispetto dei tempi per l'acquisto comporterà il recupero dello stanziamento da parte dell'Amministrazione Centrale a favore del Fondo Attrezzature Scientifiche.

Art. 6 - Verifiche sull'uso del Fondo

L'Area Ricerca riferisce con cadenza annuale al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione sull'uso del Fondo, sulla sua consistenza, sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati.

Art. 7 – Banca dati Attrezzature Scientifiche e Tariffe di utilizzo

- 1) Le apparecchiature acquisite col Fondo Attrezzature Scientifiche saranno catalogate in una banca dati al fine di evitare duplicazioni ed assicurare il pieno utilizzo della strumentazione di ricerca disponibile.
- 2) Nella banca dati verranno inoltre catalogate, entro dodici mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, tutte le attrezzature esistenti, dei Dipartimenti e dei Centri, di potenziale interesse generale.
- 3) La Banca dati per le Attrezzature Scientifiche sarà consultabile tramite il portale dell'Università di Parma, sia da parte del personale interno, sia da utenti esterni.
- 4) Per ogni apparecchiatura inserita nella banca dati verranno precisate le modalità di accesso e la tariffa oraria per l'utilizzo da parte di utenti interni ed esterni all'Ateneo. La tariffa oraria è calcolata sulla base del costo:
 - (a) di ammortamento dell'attrezzatura;
 - (b) della manutenzione ordinaria periodica pianificata con il fornitore, inclusi eventuali aggiornamenti hardware e/o software previsti;
 - (c) degli eventuali apparecchi di supporto;
 - (d) dei materiali di consumo utilizzati durante le analisi od esperimenti;
 - (e) dell'eventuale personale dedicato al funzionamento dello strumento;
 - (f) alla somma dei costi sopra citati si aggiunge un'aliquota del 10% come contributo al Fondo Attrezzature Scientifiche.
- 5) La tariffa oraria viene applicata in modo differenziato secondo le seguenti categorie di utenti:

- Gruppi di ricerca interni all'Università di Parma; La tariffa applicata copre i costi (a)-(d).
 - Utenti esterni (Imprese, altre Università, Laboratori di ricerca pubblici o privati); La tariffa applicata include tutti i costi (a)-(f)
- 6) I proventi derivanti dalla tariffazione oraria di cui sopra sono ripartiti forfettariamente fra il Fondo Attrezzature Scientifiche e il Dipartimento gestore delle apparecchiature nelle proporzioni 70% - 30%, nel caso di strumentazione pagata, anche parzialmente, dal Fondo, e 30% -70% nel caso l'apparecchiatura sia stata acquisita dal Dipartimento stesso tramite progetti, contratti o donazioni.

I costi di eventuali consulenze o interpretazione dei dati prodotti dalla strumentazione sono da tariffarsi a parte.

L'utilizzo delle attrezzature scientifiche nell'ambito di collaborazione fra gruppi interni e altre Università o Enti di Ricerca Pubblici (comprovata da formale accordo tra le istituzioni coinvolte) che comportano pubblicazioni o progetti di ricerca congiunti è assimilato a quello dei gruppi di ricerca interni.

Art. 8 - Modifiche del regolamento

Il Presente regolamento può essere modificato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Allegato:

UNIVERSITA' DI PARMA
INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA RICERCA DI ATENEO

Modulo per domanda di finanziamento sul Fondo Attrezzature Scientifiche

Avanzata da:

Prof. _____ Dipartimento _____ Primo proponente

Prof. _____ Dipartimento _____

Prof. _____ Dipartimento _____

Prof. _____ Dipartimento _____

Prof. _____ Dipartimento _____

1. Tipo di strumentazione e breve descrizione del suo impiego

2. Motivazione della richiesta (*indicare le nuove potenzialità di ricerca, e terza missione, che la strumentazione richiesta garantirebbe, e l'impatto sulla produzione scientifica e sulle capacità di autofinanziamento dei Docenti proponenti*)

3. Previsione dei ricavi potenzialmente ottenibili dall'uso dell'attrezzatura (*a seguito dell'adozione di apposito tariffario orario*)

4. Dichiarazione del proponente circa la comprovata indisponibilità in Ateneo di apparecchiature analoghe, o di impossibilità all'accesso in quanto già utilizzate a tempo pieno (*allegare conferma del Direttore della struttura in cui è attualmente ospitata tale apparecchiatura*).

5. Costo unitario netto dell'apparecchiatura + spese di trasporto e di importazione (per apparecchiature di produzione estera)

6. Spese di installazione ed impianti necessari al funzionamento dell'apparecchiatura

Alla domanda vanno allegati:

- CV dei richiedenti e documentazione della loro produzione scientifica, con elenco delle pubblicazioni, dei brevetti, dei progetti ottenuti da bandi competitivi, dei contratti di ricerca finanziati da enti o imprese degli ultimi tre anni
- Delibera del Dipartimento di approvazione della richiesta e disponibilità al cofinanziamento nella misura minima del 15%, eventualmente in concorso con gruppi di ricerca di altri Dipartimenti.
- Indicazione, anche con supporti grafici, della localizzazione prevista per l'attrezzatura, e circa la disponibilità di personale in grado di gestirne il funzionamento (confermata nella delibera del Dipartimento ospitante la nuova attrezzatura)
- Ove necessario, parere positivo del Servizio di Prevenzione e Protezione